

Criterio del costo ammortizzato

Costo ammortizzato

- La riforma contabile introduce il modello del **costo ammortizzato**, da utilizzare per la valutazione dei **crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni rappresentate da titoli**.
- Il costo ammortizzato è definito come «**il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo sulla differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, dedotta ogni riduzione di valore o per irrecuperabilità**».

Costo ammortizzato

- Il credito ed il debito vanno iscritti inizialmente al valore nominale al netto di premi, abbuoni e includendo i costi direttamente attribuibili alla transazione.
- Ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza è inclusa nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il **criterio dell'interesse effettivo**, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico) di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito

Costo ammortizzato - costi della transazione

I costi di transazione sono **costi marginali** direttamente attribuibili all'acquisizione, emissione o dismissione di un'attività/passività finanziaria

I costi di transazione possono essere:

- spese di istruttoria
- gli oneri di perizia del valore dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari
- le eventuali commissioni attive e passive iniziali
- le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per l'emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza.

Costo ammortizzato - TIE

Il tasso di interesse effettivo è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva ed è il **tasso interno di rendimento (TIR)**, costante lungo la durata del credito, che **rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazioni iniziale** (eccezione: TV, che porta a rideterminare il TIR).

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i **termini contrattuali** della transazione che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e/o pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi.

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo **non includono le perdite future dei crediti**, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito

Caso pratico - Costo ammortizzato

In data 1° gennaio 20X0, Alfa S.p.A. accende un finanziamento bancario, alle seguenti condizioni:

- importo complessivo del finanziamento, € 100.000;
- tasso di interesse fisso del 3%;
- **interessi annuali posticipati** che maturano dal 1° gennaio 20X0 e saranno pagati posticipatamente il 31 dicembre di ciascun esercizio;
- oneri accessori sostenuti dalla stessa Alfa S.p.A., in sede di stipula del contratto, pari a € 2.000;
- rimborso del capitale a scadenza dopo 5 anni.

Caso pratico - Costo ammortizzato

a) Determinazione del valore iniziale d'iscrizione (*Fair value*)

Il valore di iscrizione iniziale corrisponde al fair value del finanziamento ed è pari a € 98.000, ottenuto per somma algebrica tra:

- l'importo complessivo del finanziamento: € 100.000
- gli oneri accessori sostenuti dalla società in sede di stipula del contratto: € (2.000)

Valore di iscrizione iniziale (fair value) € 98.000.

Caso pratico - Costo ammortizzato

b) **quantificazione degli oneri e dei proventi** che rendono differente il valore iniziale e a scadenza dello strumento finanziario

Nel nostro esempio sono stati ipotizzati oneri, pari a € 2.000, che rendono il fair value iniziale del finanziamento (€ 98.000) differente dal fair value a scadenza (€ 100.000). Tali oneri saranno oggetto di **ammortamento finanziario** per la durata del finanziamento, anziché essere iscritti a conto economico (o capitalizzati ed ammortizzati per la durata del finanziamento) determinando un progressivo allineamento del fair value iniziale al fair value a scadenza.

Caso pratico - Costo ammortizzato

c) Determinazione del tasso d'interesse effettivo

Il tasso di interesse effettivo viene determinato attualizzando - alla data della stipula del contratto - tutti i flussi di cassa collegati all'operazione di finanziamento, rappresentati dal pagamento degli interessi e dal rimborso del capitale a scadenza e ponendo tale valore pari al fair value iniziale del finanziamento che è pari a € 98.000. Tale tasso è pari al **3,4422%**, come risulta dal seguente calcolo:

$$98.000 = \frac{3.000}{(1+x)} + \frac{3.000}{(1+x)^2} + \frac{3.000}{(1+x)^3} + \frac{3.000}{(1+x)^4} + 103.000(1+x)^{-5}$$

da cui $X = 3,4422\%$

Caso pratico - Costo ammortizzato

d) presentazione del piano di ammortamento del finanziamento

Anni	Capitale e oneri (A)	Interessi nominali (B)	Interessi Effettivi (C)	Delta (D=C-B)	Sommatoria di Delta (E)	Costo ammortizzato (F=98000+E)
0	98.000					98.000
1	0	3.000	3.373	373		98.373
2	0	3.000	3.386	386	759	98.759
3	0	3.000	3.399	399	1.158	99.159
4	0	3.000	3.413	413	1.572	99.572
5	100.000	3.000	3.428	428	2.000	
Tot		15.000	17.000	2.000		

Caso pratico - Costo ammortizzato

In sede di initial recognition del debito (all'atto di erogazione del mutuo), lo strumento finanziario si rileva a fair value.

1/1/20X0

	DARE	AVERE
Banca x c/c	100.000	
Debiti verso banche		98.000
Debiti verso fornitori		2.000

All'atto del pagamento della prima quota interessi, si tiene conto che:

- da un punto di vista economico si pagano gli interessi effettivi (calcolati al tasso di interesse effettivo del 3,4422%);
- finanziariamente, si pagano gli interessi effettivi (al tasso del 3%).

Caso pratico - Costo ammortizzato

Le scritture contabili saranno pertanto le seguenti:

31/12/20X0

	DARE	AVERE
Interessi passivi su finanziamenti	3.373,39	
Debiti verso banche		3.373,39

31/12/20X0

	DARE	AVERE
Debiti verso banche	3.000	
Banca x c/c		3.000

Costo ammortizzato - *Attualizzazione*

L'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del “*fattore temporale*” nella valutazione dei crediti e debiti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale il TIE deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.

Il **tasso di interesse di mercato** è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame.

Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.

La differenza tra valore iniziale al tasso di mercato e valore a termine deve essere rilevata a conto economico come:

- **provento finanziario** lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo; e
- **come onere finanziario** lungo la durata del debito.

Casi particolari

Crediti e debiti commerciali con scadenza superiore ai 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente attualizzando il credito /debito al tasso di mercato.(B)

La differenza tra (B) e il valore a termine deve essere imputata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito/debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo

Nel caso dei **crediti finanziari**, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, **salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura**. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione.



Casi particolari

FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

Se la **controllante concede un finanziamento alla controllata ad un tasso differente rispetto a quello di mercato** e dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza negativa tra il valore nominale del credito ed il suo valore determinato con il metodo del costo ammortizzato è iscritta:

- (i) dalla controllante ad **incremento del valore della partecipazione** (invece che tra gli oneri finanziari di conto economico); e
- (ii) dalla controllata **ad incremento del patrimonio netto** (invece che tra i proventi finanziari di conto economico).

FINANZIAMENTI A DIPENDENTI

Se il **finanziamento è concesso ad un dipendente** la differenza rappresenta il beneficio concesso al dipendente e può essere considerata come una forma di retribuzione aggiuntiva erogata al dipendente.

Pertanto, in questo caso, la società classifica la differenza nel **costo del personale**.

Costo ammortizzato - esenzioni

Le semplificazioni introdotte dal D.Lgs.139 per le società che redigono **bilanci abbreviati o le micro imprese** consentono di non applicare il criterio del costo ammortizzato: conseguentemente **i debiti possono essere valutati al valore nominale e i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo, in entrambi i casi senza applicare l'attualizzazione.**

L'ulteriore eccezione alla regola del costo ammortizzato è applicabile se gli effetti sono **irrilevanti** rispetto al valore determinato in base ai criteri suesposti (valore di presumibile realizzo per i crediti), ed in particolare il principio presume che ciò avvenga per **i crediti/debiti che sono a breve termine**, cioè hanno scadenza inferiore ai 12 mesi.

Effetti della prima applicazione

Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti e debiti secondo le disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015 **possono non essere applicati ai crediti iscritti in bilancio precedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.**

La società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti e debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio di tale facoltà **occorre farne menzione in nota integrativa.**

Effetti della prima applicazione

Se invece si ritiene di adottare l'applicazione retroattiva, gli effetti sui crediti e debiti iscritti in bilancio al 31.12.2015 sono imputati agli utili e perdite a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale, mentre per i crediti e debiti sorti nel corso del 2016, ad utile o perdita di esercizio.

Ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il criterio fosse stato da sempre applicato evidenziando separatamente:

- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente;
- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.

RIFLESSI FISCALI

Deducibilità degli interessi passivi - Definizione di interessi

Art. 96, commi 1 e 3, TUIR

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).

Assumono rilevanza gli interessi passivi e attivi (nonché gli oneri e i proventi assimilati) derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria (con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura).

Novità

- Rilevanza dei costi di transazione (che prima delle novità costituivano oneri pluriennali).
- Irrilevanza degli interessi «scorporati» da costi/ricavi associati a debiti/crediti commerciali con scadenza ultrannuale.
- Deducibilità degli interessi determinati sulla base del costo ammortizzato nonostante l'art. 89, comma 5, TUIR (tasso legale se la misura degli interessi non è determinata per iscritto).